



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura

PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC (PSP) 2023-2027

COMPLEMENTO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE (CSR) DELLA REGIONE CAMPANIA



DISPOSIZIONI GENERALI

INTERVENTI A SUPERFICIE E/O A CAPO

(INTERVENTI SIGC)

Versione 2.0

Sommario

Premessa	1
1. Riferimenti normativi	2
2. Acronimi e definizioni	14
3. Classificazione del territorio	25
3.1. Classificazione del territorio regionale	25
3.2. Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - art. 32, Reg. (UE) 1305/2013 ..	25
3.3. Aree naturali protette	26
3.4. Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola - ZVNOA.....	26
4. Modalità di accesso al Programma	27
5. Sistema Informativo	27
6. Fascicolo aziendale	27
6.1. Informazioni generali	27
6.2. Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale	28
6.3. Piano di coltivazione	29
7. Campo di applicazione.....	29
8. Modalità di presentazione delle Domande per le Misure a superficie.....	30
8.1. Modalità di presentazione delle domande	30
8.2. Tipologia e termini per la presentazione delle Domande di Sostegno / Pagamento	32
8.3. Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per gli Interventi a superficie e/o a capo	34
9. Codice Unico di Progetto (CUP).....	34
10. Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione.....	34
10.1. Ubicazione degli interventi e possesso delle superfici.....	34
10.2. Aiuti di stato	35
10.3. Documentazione antimafia	36
10.4. Criteri di selezione	36
11. Controlli amministrativi sulla Domanda di Sostegno / Pagamento.....	36
11.1. Ricevibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento	38
11.2. Ammissibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento	39
11.3. Correzione di errori palesi	40
12. Controlli AMS e Controlli in loco	41
13. Impegni e obblighi	42

13.1.	Durata degli impegni.....	42
13.2.	Riduzione della superficie / capi durante il periodo di impegno.....	44
13.3.	Ampliamento / estensione impegni.....	45
13.4.	Trasformazione impegni.....	45
13.5.	Clausola di revisione	45
13.6.	Cause di forza maggiore	45
13.7.	Subentro (cambio) del Beneficiario e disciplina della cessione di azienda.....	46
14.	Altri obblighi.....	47
14.1.	Condizionalità.....	47
14.2.	Condizionalità sociale.....	48
14.3.	Ulteriori obblighi del Beneficiario	48
14.3.1.	<i>PEC</i>	48
14.3.2.	<i>IBAN</i>	49
14.3.3.	<i>Controlli e conservazione della documentazione</i>	49
14.3.4.	<i>Comunicazione variazioni</i>	49
14.3.5.	<i>Informazione e pubblicità</i>	50
15.	Pagamenti	50
16.	Accesso agli atti e Chiusura del procedimento	50
16.1.	Accesso agli atti e Responsabile del procedimento.....	50
16.2.	Chiusura del procedimento	51
17.	Ricorsi e reclami.....	52
17.1.	Istanza di riesame	52
17.2.	Ricorso giurisdizionale.....	52
17.3.	Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	53
18.	Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 e 14 del GDPR	53

Premessa

Per il periodo di programmazione 2023-2027, la Politica di Sviluppo Rurale viene ricongiunta agli altri strumenti della Politica Agricola Comune (PAC) in un unico Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), elaborato da ciascuno Stato membro dell'Unione Europea (UE) ed approvato dalla Commissione europea.

Il PSP per l'Italia è stato approvato con la Decisione della Commissione europea n. C (2022) 8645 del 02/12/2022. La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 715 del 20 dicembre 2022 del ha preso atto dell'approvazione del Piano Strategico.

Con Decisione di Esecuzione n. C (2023) 6990 del 23/10/2023, la Commissione europea ha approvato la modifica al PSP Italia (versione 2.1). Con DGR n. 634 del 07 novembre 2023, la Giunta Regionale ha preso atto di tale modifica.

Il PSP stabilisce che siano le Regioni a programmare e a gestire gli interventi dello sviluppo rurale, integrando negli interventi di sviluppo rurale del PSP le declinazioni delle "specifiche regionali". Tali specificità sono riportate nel dettaglio nei Complementi regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027, che rappresentano i documenti regionali attuativi della strategia nazionale. La versione 1.0 del CSR 2023-2027 della Regione Campania è stata approvata con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 33 del 31 gennaio 2023. È in corso l'approvazione della versione 2.0 che tiene conto delle modifiche apportate al Programma nazionale.

Il CSR Campania si articola in Tipi di Intervento, Interventi e Azioni. In tale quadro, si possono distinguere due categorie di Interventi:

- **Interventi a superficie e/o a capo (Interventi SIGC)** che riguardano pagamenti ed indennità erogate sulla base delle superfici, delle coltivazioni praticate e/o del numero dei capi allevati;
- **Interventi non a superficie e/o a capo (Interventi non SIGC)** che riguardano la realizzazione di progetti di investimenti materiali e immateriali, le azioni di formazione, informazione, consulenza e cooperazione e l'erogazione di aiuti forfettari non parametrati alle superficie e/o al numero di capi allevati.

Con il presente documento si dettano le disposizioni comuni per l'accesso agli Interventi a superficie e/o a capo del CSR della Campania, disciplinando, in particolare, le condizioni per l'ammissione al sostegno ed integrando le istruzioni operative dell'Organismo Pagatore AgEA per l'ammissione al pagamento.

Il documento fornisce le indicazioni generali propedeutiche all'apertura dei bandi e attualizza le Disposizioni generali per l'attuazione degli interventi a superficie e/o a capo (versione 1.0) approvate con DRD n. 565 del 22 dicembre 2022 al fine di allineare i contenuti alla versione 2.1 del PSP e recepire le modifiche normative intervenute.

Per gli aspetti di dettaglio e procedurali, in ogni caso, si rimanda alle circolari AgEA e alle Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore AgEA. Di seguito il link

<https://www.agea.gov.it/portale-agea/normative>

1. Riferimenti normativi

Normativa comunitaria

- Regolamento (UE) 2022/2472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante le norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ed (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE;
- Regolamento (UE) n. 229/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle

direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1508 del 20 luglio 2023: deroga, per l'anno 2023, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali;
- Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatica;
- Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da

parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 2019/1152/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea;

Normativa nazionale

- D.P.R. del 13 marzo 1976, n. 448 (G.U. 173 del 3 luglio 1976) – “Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971”;
- D.P.R. dell'11 febbraio 1987, n. 184 (G.U. n. 111 del 15 maggio 1987) – “Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale, di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982”;
- D.P.R. del 24 maggio 1988, n. 236 (G.U. n. 152 del 30 giugno 1988) – “Attuazione della direttiva 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;
- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii. – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge del 6 dicembre 1991, n. 394 – “Legge quadro sulle aree protette”;
- Legge del 7 marzo 1996, n. 109 (G.U. n. 58 del 9 marzo 1996) – “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282” e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. del 30 aprile 1998, n. 173 (G.U. n. 129 del 5 giugno 1998) - “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
- D.P.R. del 1° dicembre 1999, n. 503 (GU n. 305 del 30 dicembre 1999) - “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 146 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”;
- D. Lgs. del 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) – “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”;

- Legge del 16 gennaio 2003, n. 3 (G.U. 15 del 20 gennaio 2003) – “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che ha modificato la Legge 31 dicembre 1996, n. 676: “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;
- D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n. 112 del 16 maggio 2005) e ss.mm.ii. – “CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184 (G.U. n. 114 del 18 maggio 2006) – “Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 -Supplemento Ordinario n. 96) e successive modificazioni;
- D.L. del 3 ottobre 2006, n. 262 – “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286, e modificato dall’art. 339 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006;
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm-ii – “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (G.U. Serie Generale n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108)”;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 – “Piano straordinario contro le mafie, e delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- D. Lgs. 27 settembre 2010, n. 181 – “Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne” (G.U. n. 259 del 05 novembre 2010);
- D. Lgs. del 30 dicembre 2010, n. 235 – (G.U. del 10 gennaio 2011, n. 6) – “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’Amministrazione Digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- Legge del 03 febbraio 2011 n. 4 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari;
- D.P.C.M. del 22 luglio 2011 (G.U. del 16 novembre 2011, n. 267) – “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- D. Lgs. del 7 luglio 2011 n. 122 “Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”;

- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. - “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- D. Lgs. del 14 agosto 2012, n. 150 – (G.U. n. 202 del 30/08/2012) – “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. del 15 novembre 2012, n. 218 – “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Legge del 24 dicembre 2012 n. 234 - Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
- D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013) – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.P.C.M. del 30 ottobre 2014, n. 193 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 2015) – “Regolamento recante disposizioni concernenti modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo della Legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159”;
- Decreto Interministeriale del 25 febbraio 2016 n. 5046 - Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134;
- Decreto del 31 maggio 2017 n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 – Suppl. Ordinario n. 62) – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- D. Lgs. del 3 aprile 2018, n. 34 (G.U. Serie Generale n. 92 del 20/04/2018) – “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;

- D. Lgs. del 21 maggio 2018, n. 74 (G.U. 144 del 23/06/2018) – “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”;
- Legge del 9 agosto 2018 n.96 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;
- Legge del 28 febbraio 2020, n. 8 (G.U. Serie Generale 51 del 29/02/2020 - Suppl. Ordinario n. 10), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”;
- Legge del 11 settembre 2020, n. 120 (G.U. Serie Generale n. 228 del 14/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 33) – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- Legge del 26 febbraio 2021, n. 21 (G.U. Serie Generale 51 del 01/03/2021) - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, realizzazione di collegamenti digitali, esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»”;
- Legge del 29 luglio 2021, n. 108 (G.U. Serie Generale n. 181 del 30/07/2021) - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Legge del 29 dicembre 2021, n. 233 (GU Serie Generale 310 del 31/12/2021) – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- D. Lgs. del 5 agosto 2022, n. 134, recante “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 19 aprile 1999, ad oggetto “Approvazione del Codice di buona pratica agricola”;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 aprile 2010 (G.U. del 31 maggio 2010, n. 115) – “Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della Legge 6 dicembre 1994, n. 394, e dell'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281”;

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2014, recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla “Semplificazione della gestione della PAC”;
- Decreto Interministeriale del 25 febbraio 2016, n. 5046, relativo ai “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 8 giugno 2020 n. 6277, relativo alla “Adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dell'11 novembre 2021 n. 591685 di modifica degli elenchi delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 01 marzo 2021 n. 99707, ad oggetto “Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 614768 del 30 novembre 2022, ad oggetto “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura”.
- Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2022 n. 664304 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministro della Salute, ad oggetto “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116”;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 23 dicembre 2022 n. 0660087 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023 n. 0147385 - Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento

(UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;

- D. Lgs. del 17 marzo 2023 n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 12 maggio 2023 n. 248477 - Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28 giugno 2023 n. 337220 - Attuazione art. 3, comma 2 del decreto legislativo 17/03/2023, n. 42, in attuazione del reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2/12/2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC che abroga il reg. (UE) n. 1306/2013, recante introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 4 agosto 2023 n. 410739 - Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 27 settembre 2023, prot. 525680 - Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa.
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 6 ottobre 2023 n. 550630 - Linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi Feaga e Feasr pagati a superficie e a capo;

Normativa regionale

- Legge Regionale del 01 settembre 1993, n. 33 (BURC n. 39 del 06 settembre 1993) – “Istituzione di Parchi e riserve naturali in Campania”;
- Legge regionale del 22 novembre 2010, n. 14, recante “Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola”;
- Legge Regionale del 21 maggio 2012, n. 12 – “Disposizioni legislative per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura”;

- Legge Regionale del 14 ottobre 2015, n. 11, recante – “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa (Legge annuale di semplificazione 2015)”;
- D.G.R. del 27 novembre 2017, n. 734 (BURC n. 89 del 11 dicembre 2017) – “Approvazione convenzione tra Regione Campania – DG Politiche Agricole Alimentari e Forestali – e Centri di Assistenza Agricola (CAA) per la disciplina degli aspetti organizzativi delle attività svolte in attuazione della L.R. del 21 maggio 2012, n. 12”;
- D.G.R. del 5 dicembre 2017 n. 762 (B.U.R.C. n. 89 del 11 dicembre 2017) – “Approvazione della delimitazione delle zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola” che modifica la D.G.R. del 18 febbraio 2003, n. 700 (B.U.R.C. n. 12 del 17 marzo 2003) – “Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”;
- D.G.R. del 19 dicembre 2017, n. 795 (BURC n. 5 del 18 gennaio 2018) – “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”;
- Regolamento regionale n. 3 del 28 settembre 2017 – “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e ss.mm.ii.;
- Regolamento della Giunta Regionale della Regione Campania del 21 aprile 2020, n. 4 – “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico semplice, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dagli uffici della Regione Campania, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 del D.lgs. n. 33/2013, e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990”
- D.G.R. del 16 dicembre 2020, n. 585 (BURC n. 247 del 21 dicembre 2020) – “Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola”;
- D.G.R. del 22 dicembre 2020, n. 600 - "Variazioni ordinamentali - Determinazioni".;
- Decreto Regionale Dirigenziale del 22 dicembre 2022 n. 565 di approvazione delle “Disposizioni generali per l'attuazione degli interventi a superficie e/o a capo" (versione 1.0);
- Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) del 31 gennaio 2023 n. 33 che approva il CSR della Regione Campania;
- D.G.R. del 12 luglio 2023 n. 416 - Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del decreto ministeriale del 9 marzo 2023 n. 0147385;
- D.G.R. del 30 agosto 2023 n. 500– Approvazione della “Disciplina Regionale per l’utilizzazione agronomica effluenti di allevamento, acque reflue e digestati e programma d’azione per le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola” – aggiornamento della DGR n. 585/2020.

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative

- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AgEA”;
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014: “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015: “Riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 - Piano di Coltivazione”;
- Circolare UMU/2015.749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25: “D.M. 15 gennaio 2015, 162 – Istruzioni operative per la costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC, di competenza dell'OP AgEA”;
- Circolare ACIU.343.2015 del 23 luglio 2015: “Riforma PAC – Integrazione alla circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 – Piano di coltivazione”;
- Circolare AGEA.2016.16382 del 7 luglio 2016: “Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare”;
- Circolare AGEA.47103 del 1° giugno 2017, avente ad oggetto: “Aggiornamento del SIPA – GIS calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale”;
- Circolare ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 – Istruzioni Operative n. 3, aventi ad oggetto: “Istruzioni operative relative alle modalità di acquisire della documentazione antimafia ai sensi del D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. – Procedura per la verifica antimafia”;
- Circolare AGEA.4435 del 22 gennaio 2018 - “Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 9638 del 08 febbraio 2018 - “Nota integrativa alla circolare AgEA n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.”;
- Nota ORPUM.0001325 del 08 gennaio 2019 ad oggetto “Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 76178.2019 del 3 ottobre 2019 – “Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni - Anno di riferimento: 2019”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 12575.2020 del 17 febbraio 2020 ad oggetto “Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia”;

- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 13057.2020 del 18 febbraio 2020 – “Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 in materia di antimafia – errata corrige”;
- Circolare ORPUM.0013837 del 20 febbraio 2020 – Istruzioni Operative n. 9 – “D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale – Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015”;
- Circolare ORPUM.0081277 del 30 novembre 2021 – “Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento 0003166.2022 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18/02/21”;
- Circolare ORPUM.0003237 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modifiche ed integrazioni”;
- Circolare ORPUM.0014089 del 21 febbraio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento 0003166.2022 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18/02/21”;
- Circolare ORPUM.0003237 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modifiche ed integrazioni”;
- Circolare ORPUM.0014089 del 21 febbraio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni”.
- Istruzioni Operative AGEA del 18 aprile 2023 n. 35 - Sviluppo Rurale - Campagna 2023. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 e Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali;
- Istruzioni Operative AGEA del 17 maggio 2023 n. 47 - Sviluppo Rurale - Campagna 2023. Integrazione alle Istruzioni Operative n.35 del 18 aprile 2023 - Misure connesse alle superfici e agli animali - Modifica dei termini di presentazione delle domande presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 – Interventi della Programmazione 2023-2027 e misure della Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027;
- Istruzioni Operative AGEA del 16 giugno 2023 n. 62 - Sviluppo Rurale - Campagna 2023. Integrazione alle Istruzioni Operative n. 35 del 18 Aprile 2023 e n. 47 del 17 maggio 2023 - Misure connesse alle superfici e agli animali - Modifica dei termini di presentazione delle domande presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 – Interventi della Programmazione 2023-2027 e misure della Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027;

- Circolare AGEA – Area Coordinamento del 12 settembre 2023 n. 67143– Disciplina relativa al Fascicolo Aziendale;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento del 19 settembre 2023 n. 68494 - Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116;
- Istruzioni Operative AGEA del 28 settembre 2023 n. 88 - Campagna 2023 - Sviluppo Rurale e Domanda Unica: Termine di presentazione delle domande di ritiro ai sensi dell'art.7 comma 1, lett. c) del Reg. (UE) n.2021/2116 e delle domande di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art.4 del Reg. (UE) 640/2014 e dell'art. 3 del Reg. 2021/2116;
- Istruzioni Operative del 03 ottobre 2023 AGEA n. 90 – Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la Campagna 2023-2027”;
- Istruzioni Operative del 09 ottobre 2023 AGEA n. 93 - Campagna 2023 – Domanda Unica e Sviluppo Rurale – Controlli tramite sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System – AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116;
- Circolare AGEA – Area coordinamento del 15 ottobre 2023 n. 76387 - Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Esito dei controlli da AMS e dai successivi controlli a cascata sulle bandierine gialle;
- Circolare AGEA – Area coordinamento del 2 novembre 2023 n. 81268 - “Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023”.

2. Acronimi e definizioni

AgEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, con funzione di Organismo Pagatore (OP) per gli interventi di competenza della Regione Campania nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC PSP 2023-2027, nonché di Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori.

Agricoltore: Persona fisica o giuridica, o gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio della regione Campania e che esercita un'attività agricola. Ai fini dell'attuazione degli Interventi a superficie, sono agricoltori

Agricoltore in attività: Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, e dell'art. 3 comma 1 del D.M. n. 0660087 del 23/12/2022 sono considerati agricoltori in attività i soggetti che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva”, o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa

individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, che pregiudica lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;

- b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, o, nel caso di indisponibilità, all’ultimo anno disponibile ma non oltre due anni fiscali precedenti l’anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. Per le aziende che, in presenza di un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito è soddisfatto mediante la presentazione della dichiarazione di esenzione e di fatture, bollette doganali o di altra documentazione fiscale / contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie;
- d) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extra-doganali, le disposizioni di cui alla lettera c) sono soddisfatte attraverso l’iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell’attività agricola.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli agricoltori, che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola che, in riferimento all’anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

Alveare: Ai sensi dell’art. 36 del Reg. (UE) 2022/126, per alveare si intende l’unità che contiene una colonia di api per la produzione di miele, altri prodotti dell’apicoltura o materiale riproduttivo e tutti gli elementi necessari alla sopravvivenza delle api.

Attività agricola: Ai sensi dell’art. 4 del Reg (UE) 2021/2115, l’attività agricola è riconducibile almeno ad una delle seguenti attività:

- a) produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l’allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell’allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida. Il PSP specifica che è considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità e idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche.

- b) mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti. Il PSP specifica al par. 4.1.1.2 le condizioni per il mantenimento della superficie agricola in relazione ai seminativi, alle colture permanenti e ai prati permanenti.

Autorità di Gestione Nazionale (AdGN): È responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC e ottempera alle funzioni previste dal paragrafo 2 dell'art 123 del Reg. (UE) 2021/2115. Assicura un adeguato coordinamento tra le Autorità di Gestione Regionali al fine di garantire coerenza e uniformità nella progettazione e nell'attuazione del PSP 2023-2027. L'AdGN per il piano strategico della PAC è il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

Autorità di Gestione Regionali (AdGR): Sono rappresentate da ciascuna delle 19 Regioni e delle 2 Province autonome italiane. Organismi responsabili dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale. Per tali interventi assicurano, in via diretta o in concorrenza con l'AdGN, le funzioni richieste dall'art. 123, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

BDN (Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica): Le elaborazioni statistiche sul Patrimonio Zootechnico riguardano i dati registrati nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica (BDN) in riferimento alle diverse specie animali. La BDN è istituita dal Ministero della Salute presso il CSN dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" di Teramo.

Beneficiario: Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2115 per beneficiario si intende un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.

Bosco (selva o foresta): È definito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), come superficie coperta da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. Altresì all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 34/2018 vengono definite le superfici assimilate al bosco e le di aree escluse dalla definizione di bosco.

Calamità naturale: Evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale.

Capofila: Nell'ambito di quei progetti che prevedono l'accesso a beneficiari in forma collettiva, è il soggetto individuato attraverso l'accordo tra i partner quale soggetto operante in rappresentanza degli altri membri del partenariato.

ClassyFarm: È il sistema informativo del Ministero della Salute "ClassyFarm", integrato nel portale nazionale della veterinaria (www.vetinfo.it), che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio.

CSR 2023-2027: Complemento regionale di Sviluppo Rurale 2023-2027.

CUAA (Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole): Codice univoco corrispondente al codice fiscale dell'azienda che viene verificato/validato sulla base delle informazioni ottenute attraverso dei servizi di colloquio, operativi nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con l'Agenzia delle Entrate.

Domanda di Sostegno: Domanda per la concessione del sostegno o per la partecipazione ad un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

Domanda di Pagamento: Domanda presentata da un Beneficiario titolare di Domanda di Sostegno ammissibile al fine di ottenere il pagamento. Gli interventi a superficie e/o a capo prevedono la presentazione di una domanda annuale, che può essere Domanda di Sostegno / Pagamento, ovvero solo Domanda di Pagamento.

Eco-schemi: Ai sensi dell'articolo 31 del Reg. (UE) 2021/2115, nell'ambito dei pagamenti diretti, è previsto un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi) alle condizioni stabilite nel suddetto articolo e come specificato nel PSP. Per l'Italia il PSP individua, in particolare, cinque eco-schemi:

- a) Eco-schema 1: Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e benessere animale
- b) Eco-schema 2: Inerbimento delle colture arboree
- c) Eco-schema 3: Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico
- d) Eco-schema 4: Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
- e) Eco-schema 5: Misure specifiche per gli impollinatori

Epizoozie: Malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale e/o nell'Allegato della Decisione 2009/470/CE del Consiglio.

Evento catastrofico: Evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale.

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è la base del sistema di presentazione delle domande di aiuto di riferimento per il FEAGA e il FEASR, con riferimento al sistema di identificazione dei beneficiari. Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare:

- 1. Composizione strutturale;
- 2. Piano di coltivazione;
- 3. Composizione zootecnica;
- 4. Composizione dei beni immateriali;
- 5. Adesioni ad organismi associativi;
- 6. Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni.

FEAGA: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Giovane agricoltore: Una persona di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si

insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di "capo azienda"; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla sua forma giuridica in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115.

Impresa: Ai sensi dell'allegato 1 del Reg (UE) 2022/2472, 2022 che "dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali", si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Impresa in difficoltà: Ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre, l'impresa in difficoltà è definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 successivamente modificato dall'art. 1 del Reg (UE) 2023/1315. Pertanto, si definisce Impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

MASAF: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Nuovo agricoltore: Una persona di età compresa tra 41 anni e 60 anni nell'anno della presentazione della domanda di aiuto che si insedia, o si è insediato nei due anni precedenti per la prima volta in un'azienda agricola, in qualità di capo azienda.

Organismo Pagatore: Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6 del Reg. (UE) 2021/2116 e che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offra garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. Fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, gli organismi pagatori possono delegare l'esecuzione dei compiti di cui al primo comma. L'Organismo Pagatore del PSP 2023-2027 per la Regione Campania è AgEA.

Organismo di Coordinamento: Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2021/2116, è il soggetto responsabile del coordinamento degli Organismi Pagatori. Provvede, tra l'altro alla raccolta ed alla trasmissione delle informazioni da fornire alla Commissione europea, nonché alla fornitura alla Commissione europea della Relazione Annuale sull'Efficacia dell'Attuazione (RAEA).

PAC: Politica Agricola Comune.

PSP 2023-2027: Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027.

PSR 2014-2022: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022.

PLT (Pratiche Locali Tradizionali): Formazioni vegetali naturali o semi-naturali che, per determinate situazioni territoriali e/o locali, rappresentano, storicamente e tradizionalmente, la principale risorsa dell'alimentazione di una tipologia di bestiame adatto a particolari sistemi di allevamento estensivi semibradi o bradi.

PMI: La categoria delle PMI comprende le Microimprese, le Piccole imprese e le Medie imprese, che soddisfano i criteri indicati nell'allegato 1 del Reg (UE) n. 2022/2472.

In particolare:

- a) *Micro impresa:* Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- b) *Piccola impresa:* Impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro;
- c) *Media impresa:* Impresa che occupa meno di 250 persone, e che realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta): I prodotti DOP si contraddistinguono in quanto:
i) sono originari di una specifica zona geografica; ii) presentano caratteristiche essenzialmente o esclusivamente dovute a un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani; iii) vengono prodotti e trasformati esclusivamente in una delimitata zona geografica.

La categoria comunitaria dei prodotti DOP ricomprende la classificazione nazionale dei prodotti DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). L'elenco dei prodotti DOP, DOC e DOCG della Regione Campania (e relativi disciplinari di produzione) sono disponibili ai seguenti indirizzi:

- <http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm>
- <http://www.agricoltura.regione.campania.it/viticultura/vini.htm>

Prodotti IGP (Indicazione Geografica Protetta): Le specialità IGP si contraddistinguono in quanto: i) sono originarie di una specifica zona geografica; ii) presentano una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche che possono essere attribuite ad uno specifico territorio; iii) vengono almeno prodotte e/o trasformate in una delimitata zona geografica.

L'elenco dei prodotti IGP della Campania (con i relativi disciplinari di produzione) è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm>

Prodotti STG (Specialità Tradizionali Garantite): Questa certificazione si rivolge a prodotti agricoli e alimentari che abbiano una 'specificità' legata al metodo di produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non vengano prodotti necessariamente solo in tale zona.

L'elenco dei prodotti STG della Campania (ed i relativi disciplinari di produzione) è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm>

Prodotti fitosanitari: Le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a: i) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi alle piante e ai prodotti vegetali, o a prevenirne l'azione; ii) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti; iii) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni; iv) eliminare le piante indesiderate; v) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

Registro Nazionale Aiuti (RNA): L'art. 52 della Legge n. 234/2012, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, ha istituito il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). La stessa Legge 234/2012 (art. 52 comma 5) ha stabilito che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, notificati o esentati dall'obbligo di notifica, è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del RNA con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura (SIAN) e pesca (SIPA). Ad oggi, quindi, per poter correttamente adempiere agli obblighi di legge, è necessario che la singola Autorità responsabile degli aiuti nel settore agricolo, si accrediti sia sul RNA-MiSE che sul SIAN-MiPAAF, che nel loro complesso costituiscono il Registro. La disciplina del funzionamento del RNA, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della Legge n. 234/2012, è stata adottata con il Decreto n. 115 del 31 maggio 2017. Detto decreto, all'art. 6 rubricato "*Aiuti nei settori agricoltura e pesca*", riprendendo quanto disposto dalla Legge n. 234/2012 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc*, nonché degli aiuti individuali.

Sanzione: le sanzioni amministrative si applicano qualora sia stata accertata un'inosservanza e sono calcolate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive. Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 42 del 17 marzo 2023, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Ai fini del calcolo per l'applicazione delle stesse, come stabilito dal medesimo Decreto legislativo, si tiene conto della "gravità", "portata", "durata o persistenza" e "ripetizione"

- a) “gravità” di un’inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- b) “persistenza” o “portata” di un’inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell’impatto dell’inosservanza stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio;
- c) “durata” di un’inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.
- d) “ripetizione” di una violazione ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall’anno dell’accertamento.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): il SIGC è istituito ed è operativo in ogni Stato membro e si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e IV del regolamento (UE) 2021/2115, e alle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) 229/2013. Nella misura necessaria, si ricorre al SIGC anche per la gestione e il controllo della condizionalità e degli interventi nel settore vitivinicolo di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Il SIGC comprende i seguenti elementi:

- a) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- b) un sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, un sistema basato sugli animali;
- c) un sistema di monitoraggio delle superfici;
- d) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi e delle misure di cui all’articolo 65, paragrafo 2;
- e) un sistema di controllo e di sanzioni;
- f) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto;
- g) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

Il SIGC funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi d’informazione geografica e consente lo scambio e l’integrazione di dati tra gli stessi.

Nell’ambito del SIGC si applicano le seguenti definizioni:

- a) *Domanda geospaziale:* un modulo di domanda elettronico che include un’applicazione delle tecnologie dell’informazione basata su un sistema d’informazione geografica (GIS) che consente ai beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell’azienda definite all’articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento;
- b) *Sistema di monitoraggio delle superfici:* procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente;

- c) *Sistema di identificazione e di registrazione degli animali*: il sistema di identificazione e di registrazione degli animali terrestri detenuti di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo 2, Sezione 1, del regolamento (UE) 2016/429;
- d) *Parcella agricola*: unità di superficie agricola determinata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115; la parcella costituisce il riferimento territoriale per la compilazione del fascicolo aziendale e della domanda geospaziale;
- e) *Sistema d'informazione geografica*: sistema in grado di acquisire, conservare, analizzare e visualizzare informazioni georeferenziate;
- f) *Sistema di domanda automatica*: sistema di domanda per interventi basati sulla superficie o sugli animali nel quale i dati richiesti dall'amministrazione riguardanti almeno singoli settori o animali oggetto di domanda di aiuto sono disponibili nelle banche dati.

SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole): il SIPA è un registro, unico per l'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali. Esso si basa sull'archivio di ortofoto digitali, acquisite con cadenza triennale (1/3 del territorio per ciascun anno), provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS).

Il SIPA consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare spazialmente i dati costitutivi del SIGC a livello di parcella agricola nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro dei diversi regimi di aiuto dell'Unione.

Sistema VeCI (Sistema di Verificabilità e Controllabilità degli Interventi): sistema che consente alle Regioni di dettagliare tutte le caratteristiche, gli obblighi e gli impegni che le aziende Beneficiarie devono soddisfare per poter accedere ai sostegni previsti.

Soggetto Attuatore: struttura dell'Autorità di Gestione Regionale competente per la presa in carico e la gestione delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento.

SOI: Superficie oggetto di impegno.

SQNBA (Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale): Il SQNBA definisce uno schema di produzione a carattere nazionale che stabilisce le regole generali e i requisiti tecnici per la gestione del processo di allevamento degli animali allevati mediante la valutazione di parametri stabiliti su base scientifica. Il SQNBA rappresenta una norma unica di riferimento nella certificazione volontaria relativa al benessere animale.

SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata): La Legge n. 4 del 03 febbraio 2011 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari" all'art. 2, commi 3 - 9 istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (di seguito SQNPI) e prevede un processo di certificazione volto a garantire l'applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata regionali nel processo di produzione e gestione della produzione primaria e dei relativi trasformati. Le suddette verifiche verranno svolte da Organismi di Controllo (di seguito ODC) sulla base del Piano di Controllo conforme alle linee guida nazionali.

La domanda di adesione può essere presentata per i seguenti scopi: 1. ottenimento marchio SQNPI; 2. conformità agro climatico ambientale (ACA); 3. conformità agro-climatico e ambientale (ACA) e

marchio SQNPI. L'adesione, che deve essere effettuata utilizzando il sistema informativo nazionale di produzione integrata, costituisce una presa d'atto:

- dello standard di produzione da applicare nelle fasi di coltivazione e post raccolta (punto 10 della norma);
- del piano di controllo nazionale e/o regionale. Comporta inoltre:
- l'accettazione dei controlli svolti da parte dell'ODC e dei soggetti pubblici competenti incaricati di effettuare la vigilanza. Pertanto, ogni operatore si impegna a collaborare con l'ODC facilitandone l'attività, svolta con o senza preavviso, in tutte le sue fasi ed articolazioni.
- l'accettazione dell'impiego dei dati aziendali. In merito si specifica che i dati raccolti verranno utilizzati solo per fini statistici, di monitoraggio del sistema e di promozione dello stesso (es. diffusione dati sulle aziende certificate o conformi, sugli esiti dei controlli, sulle superfici coltivate etc.).

Superficie (aziendale): ai fini statistici, si definisce:

- a) Superficie Agricola Utilizzata (SAU): L'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei o appositi edifici;
- b) Superficie Agraria non utilizzata: Insieme dei terreni dell'azienda agricola non utilizzati a scopi agricoli per una qualsiasi ragione (di natura economica, sociale o altra), ma suscettibili di essere utilizzati a scopi agricoli mediante l'intervento di mezzi normalmente disponibili presso un'azienda agricola. Sono esclusi i terreni a riposo;
- c) Superficie Totale (SAT): Area complessiva dei terreni dell'azienda agricola formata dalla Superficie Agricola Utilizzata (SAU), da quella coperta da arboricoltura da legno, dai boschi, dalla superficie agraria non utilizzata, nonché da altra superficie;
- d) Altra Superficie: Aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi, canali, cave, terre sterili, rocce, parchi, giardini ornamentali, etc. Sono comprese anche le superfici delle grotte, dei sotterranei e degli appositi edifici destinati alla coltivazione dei funghi.

Superficie agricola: ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Reg. (UE) 2021/2115, la superficie agricola è determinata in modo tale da includere il seminativo, le colture permanenti e il prato permanente, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie:

- a) *Seminativo*: terreno utilizzato per coltivazioni agricole oppure superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo che sono stati ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 31 o dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 o della norma BCAA 8 indicata nell'allegato III del medesimo regolamento, o degli articoli 22, 23 o 24 del regolamento (CE) 1257/1999, o dell'articolo 39 del regolamento (CE) 1698/2005, o dell'articolo 28 del regolamento (UE) 1305/2013;
- b) *Colture permanenti*: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- c) *Prato permanente e pascolo permanente* (congiuntamente denominati *Prato permanente*): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda

da cinque anni o più, e, laddove previsto nel PSP, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, laddove previsto nel PSP, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

Inoltre, possono essere considerati prato permanente i seguenti tipi di terreno:

- i) i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto e utilizzati nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
- ii) i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio.

Le specifiche sono ulteriormente definite nell'ambito del paragrafo 4.1.2 del PSP 2023-2027, del par. 8 del CSR e dei relativi sottoparagrafi.

SUAP: Sportello Unico Attività Produttive.

SURAP: Sportello Unico Regionale Attività Produttive.

UBA (Unità di Bovino Adulto): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali nei relativi coefficienti. Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA, come definito nel paragrafo 4.7.3 del PSP.

Categoria di animali	Indice di conversione in UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

Unità Operative Dirigenziali (UOD): rappresentano le strutture amministrative di livello dirigenziale in cui si articolano le Direzioni Generali della Regione Campania.

3. Classificazione del territorio

3.1. Classificazione del territorio regionale

Nell'ambito degli interventi del PSP 2023-2027 di competenza della Regione Campania, in continuità con la Programmazione 2014-2022, il territorio regionale è stato classificato in 4 Macroaree:

- A. Poli urbani;
- B. Aree rurali ad agricoltura intensiva;
- C. Aree rurali intermedie;
- D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

La ripartizione dei comuni della Campania nell'ambito delle 4 Macroaree regionali è disponibile al seguente indirizzo:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

3.2. Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - art. 32, Reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 2020/2115, le zone ammissibili alle indennità previste nell'ambito degli interventi SRB 01 (Sostegno alle zone con svantaggi naturali di montagna), SRB 02 (Sostegno alle zone con altri svantaggi naturali significativi) e SRB 03 (Sostegno alle zone con vincoli specifici) sono classificate in relazione alle zone designate conformemente all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013:

- A. **Zone montane** (art. 32, par. 2), caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti i) alle difficili condizioni climatiche causate dall'altitudine; ii) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o che richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero ad una combinazione dei due fattori;
- B. **Zone soggette a vincoli naturali significativi**, diverse dalle zone montane (art. 32, par. 3), se almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'Allegato III del Reg. (UE) n. 1305/2013. Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 6277 del 08/06/2020, è stata adottata la metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle aree montane, in applicazione dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed i relativi elenchi, recepiti nell'ambito del PSR.
- C. **Zone soggette a vincoli specifici** (art. 32, par. 4), diverse da quelle menzionate ai precedenti punti, nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

L'elenco completo dei comuni interessati, suddivisi per tipologia di svantaggio, è riportato al seguente indirizzo:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/CSR_2023-2027/CSR-23-27.html

3.3. Aree naturali protette

Il sistema delle aree naturali protette in Campania è costituito da:

- **Siti della Rete Natura 2000**, che rappresenta il principale strumento per la tutela della biodiversità e che è costituita da **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** e **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)**. Nell'ambito della Regione Campania, i siti della Rete Natura 2000 sono individuati sulla base della normativa di recepimento:
 - della Direttiva 79/409/CEE (sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE), che istituisce le Zone di Protezione Speciale (ZPS);
 - della Direttiva 92/43/CE, che istituisce i Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

L'elenco nazionale aggiornato di tutte le ZPS e i SIC è disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo: <http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000>

- **Parchi e Riserve Naturali** di rilievo nazionale o regionale istituiti sulla base della Legge n. 394/91 ("Legge quadro sulle aree protette") e della Legge Regionale n. 33/93 ("Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania") e ss.mm.ii. , allo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio naturale.

L'elenco aggiornato dei Parchi nazionali e la relativa cartografia sono disponibili sul portale web del Ministero dell'Ambiente (<http://www.minambiente.it/pagina/elenco-dei-parchi>).

Per la cartografia dei Parchi regionali, invece, si rimanda alla perimetrazione approvata con le deliberazioni attuative della richiamata Legge Regionale n. 33/93 (riepilogate in tabella) e riportata nella cartografia ufficiale ad esse allegata.

Parco regionale	Atto istitutivo
Parco Regionale dei Campi Flegrei	D.G.R. del 26 settembre 2003, n. 2775
Parco Regionale dei Monti Lattari	D.G.R. del 26 settembre 2003, n. 2777
Parco Reg. del Bacino idrografico del fiume Sarno	D.G.R. del 27 giugno 2003, n. 2211
Parco Regionale del Matese	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1407
Parco Reg. di Roccamonfina e Foce del Garigliano	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1406
Parco Regionale dei Monti Picentini	D.G.R. del 24 aprile 2003, n. 1539
Parco Regionale del Partenio	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1405
Parco Regionale del Taburno Camposauro	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1404

- **Zone umide di interesse internazionale**, individuate in base alla normativa di recepimento della Convenzione di Ramsar del 1971, resa esecutiva con D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976 e con il successivo D.P.R. n. 184 dell'11 febbraio 1987;
- **Oasi naturalistiche**, alcune delle quali rientrano nel VI Elenco ufficiale delle aree protette previsto dalla Legge Quadro sulle aree protette (Legge 394/91) e aggiornato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il D.M. del 27 aprile 2010.

3.4. Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola - ZVNOA

Le Zone Vulnerabili all'inquinamento da Nitrati di Origine Agricola (ZVNOA) della Campania definiscono "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di

origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”. Tali zone sono state definite con DGR n. 700 del 18 febbraio 2003.

Con successiva Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 762 del 05/12/2017, è stata approvata la nuova delimitazione delle ZVNOA.

Inoltre, con Delibera di Giunta Regionale n. 585 del 16/12/2020, è stata approvata la “Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e digestati e programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”, aggiornata con DGR n. 500 del 30/08/2023. La disciplina regionale, in attuazione della Direttiva 91/676/CE, del D.lgs. 152/2006, del Decreto Ministeriale n. 5046 del 25/02/2016, della Legge regionale n. 14 del 22/11/2010 e della Legge Regionale n. 20 del 11/11/2019, fissa i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, acque reflue e digestati. Nella Disciplina è contenuto il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Campania (la cui delimitazione è stata approvata con la citata DGR. n. 762/2017).

Le ZVNOA della Campania occupano una superficie complessiva di 316.470,33 ettari e ricadono in 311 comuni. Per gli ulteriori dettagli si rimanda al sito internet della Regione Campania:

- <http://www.agricoltura.regione.campania.it/reflui/zone-vulnerabili-nitrati.html>

4. Modalità di accesso al Programma

Gli interventi a superficie e/o a capo prevedono la presentazione di una domanda annuale, che può essere Domanda di Sostegno / Pagamento, ovvero solo Domanda di Pagamento. La selezione e la gestione delle Domande di Sostegno sono di competenza dell'Autorità di Gestione Regionale, mentre le Domande di Pagamento sono di competenza dell'Organismo Pagatore (AgEA), che ha delegato parte dei procedimenti amministrativi di propria competenza alla Regione, sulla base di apposita convenzione.

La presentazione delle Domande, sia di Sostegno che di Pagamento, avviene mediante il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa costituzione, aggiornamento e validazione del “fascicolo aziendale”.

5. Sistema Informativo

La gestione degli interventi è supportata mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AgEA sul portale SIAN (www.sian.it), secondo le modalità definite dalla stessa AgEA nei relativi manuali. Il SIAN consente l'inserimento delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento (e delle Domande di Sostegno / Pagamento per le Misure a superficie), la verifica istruttoria delle stesse, il controllo per mezzo delle apposite *check-list* informatizzate, l'autorizzazione al pagamento dei contributi ed il monitoraggio dell'andamento del PSR.

6. Fascicolo aziendale

6.1. Informazioni generali

Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14, co.

3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

Il fascicolo aziendale deve essere redatto rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal C.U.A.A. (Codice Unico di identificazione dell'Azienda Agricola), esercenti attività agricola, agro-alimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 173/98, all'art. 9 del D.P.R. n. 503/99, del D.M. n. 99707 del 01 marzo 2021 e della Circolare dell'Agea n. 67143 del 12/09/2023 "Disciplina relativa al fascicolo aziendale" come modificata ed integrata dalla Circolare n. 81268 del 02/11/2023 "Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023" e dalle Istruzioni Operative dell'OP AgEA n.90 "Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027".

In particolare, il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa, proveniente anche da altre banche dati di altre pubbliche amministrazioni, e sottoscritto dall'agricoltore come specificato dalla circolare AgEA n. 67143/2023.

La predisposizione del fascicolo aziendale, validato dal Beneficiario attraverso la sottoscrizione della "scheda fascicolo" (D.M. del 12 gennaio 2015, n. 162, articolo 3), è propedeutica alla presentazione delle Domande di Sostegno / Pagamento e delle Domande di Pagamento.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 410739 del 4 agosto 2023, in caso di mancata dichiarazione di superfici in conduzione da parte dell'agricoltore nel fascicolo aziendale, l'Organismo pagatore applica una sanzione così come disposta dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 "Omesse o inesatte dichiarazioni".

In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile. Inoltre, la non concordanza dei dati dichiarati nel fascicolo aziendale con la situazione aziendale, e la non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo aziendale con quelli riportati nella Domanda comporta l'inammissibilità di quest'ultima.

6.2. Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale

All'atto della presentazione della Domanda, in coerenza con le richiamate disposizioni di AgEA, il potenziale Beneficiario (nella persona del titolare o del legale rappresentante del soggetto che intende presentare Domanda per l'accesso ai finanziamenti a valere sul PSR) deve garantire che il fascicolo aziendale elettronico sia costituito, aggiornato e validato. Deve garantire, inoltre, che siano stati compilati, aggiornati e validati il piano di coltivazione e, se del caso, la consistenza zootecnica nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AgEA.

A tal fine, il potenziale Beneficiario può rivolgersi, previa sottoscrizione di un mandato, ad uno dei seguenti soggetti:

- Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato;
- Organismo Pagatore AgEA.

Ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e del D.M. n. 99707 del 01 marzo 2021, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola; le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

6.3. Piano di coltivazione

Nell'ambito del fascicolo aziendale ogni azienda agricola definisce annualmente il proprio piano di coltivazione grafico sulla base delle parcelle di riferimento che ricadono nel perimetro dell'azienda stessa (isola aziendale), dettagliando puntualmente le coltivazioni sulle proprie superfici. Al termine della compilazione del fascicolo aziendale il produttore consolida, tramite una scheda di validazione, le informazioni in esso contenute.

In conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 162 del 12 gennaio 2015, il Piano di coltivazione è il *“documento univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore”*. Il contenuto minimo del Piano è indicato nell'Allegato A, sezione a.1), del citato D.M.

L'art. 9, paragrafo 3, del D.M. n. 162/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le Misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

La compilazione del Piano di coltivazione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite:

- dalla Circolare AgEA n. 67143 del 12/09/2023 - Disciplina relativa al fascicolo aziendale
- dalle Istruzioni operative n. 90/2023 - Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027.

Per tutti i dettagli, si rimanda alle richiamate circolari/Istruzioni operative di AgEA.

7. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano ai seguenti Interventi del CSR Campania 2023-2027:

- **SRA 01:** ACA 01 - Produzione integrata
- **SRA 02:** ACA 02 - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua
- **SRA 03:** ACA 03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli
- **SRA 14:** ACA 14 - Allevatori custodi dell'agro-biodiversità
- **SRA 24:** ACA 24 - Pratiche agricoltura di precisione
- **SRA 25:** ACA 25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica
- **SRA 27:** ACA 27 – Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima
- **SRA 28:** Sostegno per il mantenimento della forestazione / imboschimento e sistemi agro-forestali

- **SRA 29:** Pagamento per adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- **SRA 30:** Benessere animale
- **SRB 01:** Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna
- **SRB 02:** Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi
- **SRB 03:** Sostegno zone con vincoli specifici

Per la campagna 2023 sono stati attivati i bandi relativi agli interventi di seguito indicati: SRA 01, SRA 03, SRA 14, SRA 30, SRB 01, SRB 02 e SRB 03.

Per la campagna 2024 è prevista l'attivazione dei bandi relativi agli Interventi pluriennali SRA 02, SRA 27 e SRA 29 e dei bandi relativi agli Interventi annuali, SRA 30 e SRB 01, SRB 02 e SRB 03. È prevista, inoltre, l'apertura dei bandi di conferma impegni degli Interventi SRA 01, SRA 03 e SRA 14.

Si precisa che l'Intervento SRA 18 - ACA 18, inizialmente considerato un intervento a superficie e/o a capo (Intervento SiGC), con la modifica al PSP, approvata con Decisione C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023, è stato ricollocato tra gli interventi non a superficie e/o a capo (Interventi non SiGC) e, pertanto non rientra nel campo di applicazione delle presenti disposizioni.

8. Modalità di presentazione delle Domande per le Misure a superficie

8.1. Modalità di presentazione delle domande

Le Domande di Sostegno / Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, entro il termine stabilito da provvedimento nazionale, previa costituzione / aggiornamento del "fascicolo aziendale". Come previsto dal PSP, gli impegni assunti con la Domanda di Sostegno iniziale decorrono dal 1° gennaio.

Pertanto, i dati e le informazioni connessi alla richiesta dell'aiuto devono essere obbligatoriamente non successivi alla data di decorrenza degli impegni, ossia non successivi al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono gli impegni. In ogni caso, tali dati devono essere dichiarati, validati ed aggiornati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda sul SIAN.

Tutte le domande devono essere basate su strumenti geo-spaziali.

In particolare, ai sensi dell'articolo 69 del Reg. (UE) 2021/2116, la domanda è presentata mediante il modulo di domanda geospaziale precompilato di cui all'articolo 5 Reg. (UE) 2022/1173, fornito da AGEA, con le informazioni desunte dagli elementi del Sistema integrato di Gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale. Relativamente agli interventi a capo richiesti dal beneficiario nella domanda basata sugli animali, le informazioni sulla consistenza zootecnica sono desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale. Il beneficiario, prima della presentazione della domanda, è tenuto ad allineare le informazioni del fascicolo aziendale, relative alla propria consistenza zootecnica, con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2022/1173, la domanda contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli interessati sul trattamento dei dati personali:

- a) identità del beneficiario;
- b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate;

- c) documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda;
- d) informazioni pertinenti per la condizionalità;
- e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda.

Le domande sono presentate in modalità grafica secondo le indicazioni fornite da AgEA con apposite Istruzioni operative. Per la campagna 2023, le indicazioni sono state fornite con le Istruzioni Operative n. 35 del 18/04/2023 ad oggetto "Sviluppo Rurale - Campagna 2023. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 e Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali" e ss.mm.ii.

Si specifica che i richiedenti, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- aggiornare il proprio fascicolo aziendale e in particolare la propria consistenza territoriale, indicando tutte le superfici che l'azienda conduce. Il sistema propone automaticamente la rappresentazione grafica della consistenza territoriale dell'azienda in "isole aziendali" cioè porzioni di territorio contigue, condotte dallo stesso produttore. Le isole aziendali sono generate utilizzando le informazioni geometriche delle singole particelle catastali presenti nel SIGC. Le informazioni geometriche delle singole particelle catastali sono fornite dall'Agenzia del territorio;
- compilare il Piano di Coltivazione annuale in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di intervento o di requisito da rispettare;
- presentare la Domanda Grafica: compilazione della domanda per gli interventi a superficie sulla base del piano colturale grafico "disegnato".

Ai fini della presentazione delle Domande sul SIAN, il Beneficiario ricorre ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato.

Come previsto dalle Istruzioni operative di AgEA n. 35/2023, il CAA, completata la fase di compilazione della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN, che registra la data di presentazione. Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata; la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda stessa.

Ai fini dell'identificazione del beneficiario sottoscrittore la domanda, il CAA acquisisce il documento di identità in corso di validità. A tal fine può essere utilizzato il documento già depositato nel fascicolo aziendale.

La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente può essere effettuata con firma autografa o con firma elettronica, mediante codice OTP, previa registrazione delle proprie informazioni

anagrafiche sul portale SIAN (utente qualificato), secondo le modalità stabilite da AgEA. Attivando questa modalità il sistema verificherà che l'utente sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Se il controllo è positivo, il beneficiario riceve il codice OTP via SMS; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio. Come precisato da AgEA nelle Istruzioni Operative n. 35/2023, tale codice non sostituisce la firma autografa del beneficiario, in quanto viene apposto solo sul primo quadro dell'anagrafica in basso a sinistra del foglio.

In ogni caso, la data di presentazione della Domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA.

8.2. Tipologia e termini per la presentazione delle Domande di Sostegno / Pagamento

Le Domande si distinguono, a seconda della finalità, in:

- Domande di Sostegno / Pagamento, riferite: i) agli Interventi che prevedono una Domanda con impegno annuale; ii) alla prima annualità degli Interventi che prevedono impegni pluriennali;
- Domande di Pagamento per conferma impegni, riferite alle singole annualità successive alla prima per gli interventi che prevedono impegni pluriennali.

Come previsto dalle Istruzioni Operative n. 35 del 18 aprile 2023, sul SIAN, oltre alle Domande di Sostegno / Pagamento e alle Domande di Pagamento per conferma impegni (domande iniziali), sono presenti le seguenti tipologie di Domande di modifica / Comunicazioni:

1. Domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 (artt. 70 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115);
2. Domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - Sistema di monitoraggio delle superfici (Art. 71 del Reg. (UE) 2021/2115);
3. Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 (ritiro parziale);
4. Comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 - Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali.

Le Domande di modifica, le comunicazioni di ritiro e di cause di forza maggiore devono essere indirizzate allo stesso soggetto al quale il Beneficiario ha indirizzato la Domanda iniziale che ne valuta gli effetti.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Reg (UE) 2022/1173, le Domande di Sostegno / Pagamento devono essere rilasciate entro il termine stabilito da provvedimento nazionale. Per gli effetti, ferma restando la decorrenza degli impegni a partire dal 1° gennaio, le Domande di Sostegno / Pagamento devono essere rilasciate entro il 15 maggio dell'anno civile della loro presentazione, come stabilito dall'art. 7 del D.M. n. 147385 del 09 marzo 2023. Ai sensi dell'art. 7 come modificato dall'art. 2 comma 1 del D.M. n. 248477 del 12 maggio 2023 se il termine ultimo per la presentazione di una Domanda di Sostegno / Pagamento (o altre dichiarazioni, documenti giustificativi o contratti), è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

La presentazione di una Domanda di Sostegno / Pagamento oltre il termine comporta, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 42 del 17 marzo 2023, una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di

ritardo degli importi ai quali il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la Domanda in tempo utile. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la Domanda è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento.

Ai sensi dell'art. 59, par. 6 del Reg. (UE) 2021/2116, è prevista la possibilità che le Domande di Sostegno/Pagamento siano rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Ai sensi dell'art. 7 del Reg (UE) 2022/1173, le domande possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita da provvedimento nazionale che sarà fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi.

Tuttavia:

- per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici, non sono consentite modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco;
- per gli altri interventi, non sono consentite modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante, sono autorizzate modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, il beneficiario può modificare o ritirare la domanda per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza.

Le variazioni dell'articolo 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 che possono essere effettuate, tramite la presentazione delle Domande di modifica sul SIAN, sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento;
- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

Inoltre, è prevista la possibilità di ritirare totalmente la Domanda di Sostegno/Pagamento o le altre dichiarazioni, tramite un apposito modello di comunicazione di ritiro presente sul SIAN.

Per gli ulteriori dettagli relativi alle tipologie di domande e ai modelli di comunicazione presenti sul SIAN, nonché ai termini per la presentazione degli stessi, si rimanda alle Istruzioni operative di AgEA.

8.3. Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per gli Interventi a superficie e/o a capo

Di seguito, si riportano i Soggetti Attuatori di riferimento per gli Interventi a superficie e/o a capo:

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 22 – Strategia agricola per le aree a bassa densità abitativa (ex UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino)	Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino Telefono: 0825 765555 PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it
UOD 23 – Giovani agricoltori e azioni di contrasto allo spopolamento nelle zone rurali (ex UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento)	Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500723@pec.regione.campania.it
UOD 24 – Zootecnia e benessere animale (ex UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta)	Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it
UOD 25 – Agricoltura urbana e costiera (ex UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli)	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967272 - 081 7967273 PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it
UOD 26 – Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti (ex UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno)	Indirizzo: Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500726@pec.regione.campania.it

N.B.: Eventuali modifiche e aggiornamenti relativi alle denominazioni, indirizzi e recapiti delle UOD Soggetti Attuatori, saranno resi disponibili all'indirizzo www.regione.campania.it.

9. Codice Unico di Progetto (CUP)

Il CUP è obbligatorio per tutti i progetti che ricevono finanziamenti pubblici.

Per le operazioni effettuate da beneficiari pubblici il CUP va richiesto dalla stazione appaltante e successivamente comunicato all'AdGR, che provvederà ad associare il codice alla Domanda di Sostegno.

10. Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 42/2023, se non sono rispettati i criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero degli animali, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Inoltre, come stabilito dal par. 4.7.3 del PSP, la perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero dei pagamenti erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti per gli interventi con durata pluriennale.

Le informazioni di dettaglio inerenti i Beneficiari ammissibili, i requisiti di ammissibilità e le cause di inammissibilità relative ai singoli Interventi sono puntualmente indicati nei bandi, a cui si rimanda. In aggiunta, valgono le seguenti disposizioni generali.

10.1. Ubicazione degli interventi e possesso delle superfici

Le operazioni ammissibili a finanziamento a valere sul CSR devono essere ubicate nella Regione Campania. Nell'ambito dei singoli bandi sono eventualmente definite le zone ammissibili e/o le aree prioritarie di intervento.

I Beneficiari del CSR devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale delle superfici oggetto di aiuto, oppure titolari di diritto personale di godimento.

In ogni caso, non è ammesso il comodato d'uso. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/1996 e ss.mm.ii. Nei casi di comproprietà è richiesta, una espressa autorizzazione scritta da parte di tutti i comproprietari resa ai sensi della normativa vigente.

Sono ammissibili al sostegno, in ogni caso, le aziende agricole annesse a istituti tecnici agrari e istituti professionali agricoli a qualunque titolo detengano l'azienda stessa.

La disponibilità giuridica delle superfici deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuta per un periodo sufficiente a garantire il rispetto della durata dell'impegno, che decorre dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della Domanda di Sostegno / Pagamento iniziale. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di durata inferiore ma, in tal caso, il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di un nuovo contratto, prima della scadenza dello stesso così da garantire la continuità della copertura dell'intero periodo di impegno. Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione o perdita del titolo legittimo sono considerate superfici non ammissibili.

In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la superficie oggetto di impegno, come stabilito al par. 13.2.

Per la SRA 30, inoltre, deve essere garantito da parte del beneficiario il possesso degli animali oggetto dell'aiuto. Per quanto concerne invece la stalla e le strutture di allevamento, deve essere garantita la disponibilità giuridica delle stesse per l'intero periodo di impegno, con esclusione del comodato d'uso, nonché la registrazione nella apposita sezione "Fabbricati" del fascicolo aziendale.

I titoli attestanti il possesso delle superfici devono essere presenti nel fascicolo aziendale.

10.2. Aiuti di stato

Per gli Interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE è di applicazione il Reg. (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Come precisato dal PSP (capitolo 4, paragrafo 6), nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FEASR, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato (Clausola Deggedorf).

A tal fine per gli Interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, il legale rappresentante del soggetto partecipante che richiede i benefici dovrà rendere dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'impresa non si trova nella condizione di "impresa in difficoltà", definita dal Reg (UE) 2022/2472 e all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.

Anche qualora il bando non richieda la presentazione della dichiarazione sostitutiva, la verifica è effettuata d'ufficio dal Soggetto Attuatore competente. Infine, ulteriori specifiche limitazioni inerenti all'accesso ai benefici per le imprese in difficoltà o destinatarie di ordini di recupero pendenti possono essere previste nei singoli bandi, a cui si rimanda. Nell'ambito delle attività istruttorie, la Regione provvederà ad effettuare gli adempimenti relativi al Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA - SIAN).

10.3. Documentazione antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, per le erogazioni di importo superiore ai 150.000 euro si procede all'acquisizione dell'informazione antimafia.

Inoltre, l'informazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.

La verifica è effettuata tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.Lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193. A tal fine, il beneficiario inserisce nel fascicolo aziendale, anche tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni necessarie per compilare le dichiarazioni sostitutive previste per la richiesta dell'informativa antimafia. Tale dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal beneficiario e acquisita nel proprio fascicolo, è propedeutica per la successiva richiesta dell'Informazione antimafia alla BDNA.

Ai sensi del citato D.lgs. 159/2011, la documentazione antimafia non è comunque richiesta "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

Per ulteriori aspetti di dettaglio si rimanda alle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore.

10.4. Criteri di selezione

Laddove previsto dal PSP, in caso di insufficiente capienza finanziaria, i bandi definiscono i criteri di priorità per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento ai fini della predisposizione dell'eventuale graduatoria.

11. Controlli amministrativi sulla Domanda di Sostegno / Pagamento

Ai sensi dell'art. 72 del Reg. (UE) 2021/2116 è istituito un sistema di controllo e di sanzioni che prevede annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

Come previsto dall'art. 5 del D.M. n. 410739 del 4 agosto 2023, i controlli amministrativi e i controlli in loco sono eseguiti in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto SIGC o in altra dichiarazione;

- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto o all'intervento di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.

I controlli amministrativi, che comprendono i controlli incrociati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/2116 riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare.

In particolare, essi sono volti a garantire che:

- a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione siano soddisfatti;
- b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) la domanda sia completa e presentata entro il termine previsto e, se richiesti dal bando, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

I controlli amministrativi informatici sono svolti da AgEA qualora sia possibile procedere ad una verifica automatizzata.

In particolare, come disciplinato dall' art.11 del D.M. n. 410739/2023, i controlli amministrativi informatici consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenuti in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, e comprendono anche le seguenti verifiche incrociate:

- sul possesso e mantenimento dei requisiti di agricoltore in attività;
- sui diritti all'aiuto dichiarati e sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati nell'ambito dei pagamenti diretti e degli interventi connessi alla superficie dello Sviluppo Rurale;
- tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda di pagamento e le informazioni che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento, onde accertare l'ammissibilità delle superfici all'intervento di sviluppo rurale;
- mediante il sistema di identificazione e di registrazione degli animali, onde accertare l'ammissibilità al sostegno ed evitare che il medesimo sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda;
- sull'assenza di doppio finanziamento, anche attraverso altri regimi unionali, tra interventi basati sulla superficie o sugli animali contenenti i medesimi impegni.

Per quanto attiene alle verifiche sull'assenza di doppio finanziamento, come previsto dall'art. 12 del citato D.M. n. 410739/2023, l'Autorità di Gestione del PSP ha emanato, con Decreto Ministeriale n. 550630 del 6 ottobre 2023, apposite linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o a capo sulla base di impegni di gestione.

Le Linee Guida disciplinano le modalità di individuazione e gestione delle possibili sovrapposizioni di impegni di gestione connessi al PSP, con riguardo alle seguenti casistiche:

A. Doppio finanziamento nel medesimo anno di domanda:

- 1) sovrapposizione tra interventi SRA (o trascinamenti) ed Eco-schemi, entrambi finanziati dal PSP 2023-2027;
- 2) sovrapposizione tra determinati interventi SRA (o Trascinamenti) ed altri interventi SRA rientranti e finanziati nell'ambito del PSP 2023-2027;
- 3) sovrapposizione tra misure a superficie/capo dei PSR 2014-2022 ed Eco-schemi del PSP 2023-2027;
- 4) sovrapposizione tra misure a superficie/capo dei PSR 2014-2022 ed interventi SRA del PSP 2023- 2027.

B. Doppio finanziamento connesso a differenti anni di domanda:

- 1) sovrapposizione tra una domanda di pagamento per l'anno n di una misura del PSR 2014-2022 ed una domanda di aiuto per un eco-schema 2023-2027 per l'anno n+1;
- 2) sovrapposizione tra una domanda di pagamento per l'anno n di una misura del PSR 2014-2022 ed una domanda di aiuto per un intervento a superficie o animali della programmazione 2023- 2027 per l'anno n+1.

Sulla base di quanto previsto dal D.M. e dalle Linee guida, l'AdGR Campania ha individuato per ciascun intervento di sviluppo rurale le sovrapposizioni e le modalità di gestione delle stesse per evitare il doppio finanziamento. Tali procedure saranno recepite con apposito provvedimento dell'AdGR e riportate dai singoli bandi.

Il trattamento delle Domande di Sostegno / Pagamento (istruttoria) prevede le seguenti fasi:

- verifica di ricevibilità (cfr. par. 11.1);
- verifica di ammissibilità (istruttoria tecnico-amministrativa), che comprende anche la valutazione delle domande in caso di capienza finanziaria insufficiente (cfr. par. 11.2);
- istruttoria di pagamento (cfr. par. 11.2).

I controlli amministrativi volti alla verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità delle Domande sono svolti da AgEA qualora sia possibile procedere ad una verifica automatizzata (istruttoria automatizzata).

Per determinate informazioni, per le quali non è possibile l'esecuzione di un controllo informatizzato, i controlli amministrativi sono completati dal Soggetto Attuatore competente, che trasferisce gli esiti ad AgEA per il prosieguo dell'istruttoria automatizzata.

Nei casi in cui emergano anomalie che non consentono il pagamento con istruttoria automatizzata, la domanda può essere finalizzata "manualmente" dal competente Soggetto Attuatore (cfr. par. 11.1 e 11.2).

11.1. Ricevibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento

La ricevibilità delle Domande è accertata mediante la verifica della presentazione entro i termini previsti. Per presentazione si intende il rilascio della Domanda sul SIAN e, se previsto dal bando, la ricezione della stessa Domanda stampata e della documentazione a corredo (incluso il documento di identità in caso di sottoscrizione autografa).

Sono irricevibili le Domande per le quali sia verificata una delle seguenti circostanze:

- presentazione oltre i termini stabiliti, fatto salvo quanto stabilito al Paragrafo 8.2 per i casi di rilascio tardivo;
- mancato rilascio sul SIAN.

Si precisa che sono nulle e, quindi, non ricevibili, le Domande non sottoscritte con firma autografa o con firma elettronica, mediante codice OTP.

Inoltre, le Domande sono irricevibili in assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito. Infine, non sono valide (e, quindi, non ricevibili) le Domande di Pagamento collegate a Domande di Sostegno non ammissibili.

11.2. Ammissibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento

Le Domande ricevibili sono sottoposte ad istruttoria di ammissibilità, attraverso l'esame degli elementi di ordine soggettivo e oggettivo presenti nelle Domande e/o negli atti a corredo.

Nell'ambito di tale istruttoria è prevista la verifica:

- della completezza e della pertinenza della documentazione prevista dal bando ed allegata alla Domanda;
- del rispetto dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e obblighi e delle altre prescrizioni specifiche del bando;
- della veridicità delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.

L'ammissibilità della Domanda è funzione anche degli esiti dei controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) effettuati dall'OP AgEA, inclusi gli esiti del controllo del sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

Il sostegno è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero dei pagamenti erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti per gli interventi con durata pluriennale.

In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, l'avvenuta esclusione è comunicata al richiedente (notifica di partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990), che può far pervenire richiesta di riesame entro dieci giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità (cfr. par. 17.1).

In sede di verifica di ammissibilità delle Domande di Sostegno, laddove previsto dai bandi, in caso di capienza finanziaria insufficiente, si procede alla valutazione delle Domande, attraverso l'applicazione dei criteri di priorità previsti nel bando. Sulla base dell'esito della valutazione delle singole Domande, l'AdGR approva e pubblica la Graduatoria provvisoria, che attribuisce l'ordine di priorità al finanziamento. Avverso la Graduatoria provvisoria l'interessato può far pervenire eventuale istanza di riesame entro dieci giorni solari dalla pubblicazione sul BURC (cfr. par. 17.1).

All'esito dei riesami, l'AdGR approva la Graduatoria Unica Regionale delle Domande ammissibili e ne dispone la pubblicazione.

Sempre in caso di capienza finanziaria insufficiente - cfr par. 5 della sezione 4.7.3 del PSP - con riguardo al Tipo di intervento SRA (art.70 del reg (UE) 2021/2115), a partire dall' annualità 2024, se

previsto dai bandi, il livello del pagamento potrà essere ridotto rispetto a quanto indicato nel CSR e nei bandi stessi. Tale riduzione non può essere superiore al 50% rispetto al livello del pagamento indicato nei citati dispositivi.

Per quanto riguarda l'istruttoria del pagamento, tutte le Domande ammissibili sulla base dei controlli amministrativi, nonché degli eventuali controlli in loco e di condizionalità (eseguiti da AgEA), sono sottoposte al calcolo dell'importo del premio da liquidare. L'importo del premio tiene conto dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative per sovra-dichiarazioni di superfici e/o animali (art. 6 del D.Lgs n. 42/2023), delle sanzioni amministrative¹ per inadempienze relative alla condizionalità (artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs n.42/2023) e alla condizionalità sociale (artt. 2 e 3 del D.Lgs n. 42/2023), nonché delle sanzioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi definiti dai singoli bandi che saranno proporzionate e modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata, ai sensi degli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs n. 42/2023, applicate secondo l'ordine stabilito dall'art. 25 del medesimo Decreto legislativo.

Il D.Lgs n. 42/2023 prevede che non sono applicate sanzioni nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo Pagatore competente o di altra Autorità, nel caso in cui l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (di cui all'art. 3 del Reg. UE 2021/2116).

Sulla base dell'esito dei controlli effettuati, le Domande presentate possono essere interessate da:

- 1) pagamento totale dell'importo richiesto: importo del premio ammesso uguale al richiesto;
- 2) pagamento parziale dell'importo richiesto: importo del premio ammesso minore dell'importo del premio richiesto per applicazione di riduzioni;
- 3) nessun pagamento: importo del premio ammesso pari a zero.

Nei casi descritti ai punti 2 e 3, fatto salvo quanto previsto al par. 11.3 in materia di errore palese, all'interessato viene trasmessa apposita comunicazione circa l'esito dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/1990 (partecipazione al procedimento amministrativo). L'interessato può far pervenire richiesta di riesame entro dieci giorni solari dalla consegna della comunicazione (cfr. par. 17.1).

Per ulteriori dettagli si rimanda alle specifiche istruzioni dell'Organismo Pagatore.

11.3. Correzione di errori palesi

Ai sensi dell'art. 59, par. 6 del Reg. (UE) 2021/2116, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente, le Domande di Sostegno e/o le Domande di Pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati.

È possibile riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni contenute nelle domande e/o negli allegati e comunque

¹ Riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato (art. 1 del Decreto Legislativo n. 42/2023)

si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie. Il concetto di "errore palese" non può essere, quindi, applicato in maniera sistematica, ma deve tenere conto degli elementi del singolo caso sulla base di una valutazione complessiva e, purché, il beneficiario abbia agito in buona fede.

Di seguito, si indicano talune tipologie di errori che possono essere considerati come errori palesi e per i quali, si può pertanto procedere alla correzione:

- a. meri errori di trascrizione:
 - errori materiali di compilazione della domanda e/o degli allegati;
 - incompleta compilazione di parti della domanda e/o degli allegati;
 - errati riferimenti del conto corrente.
- b. errori individuati a seguito di un controllo di coerenza:
 - incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda;
 - incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.

Ad ogni modo, come indicato nel par. 8.2, non è possibile rettificare le domanda iniziale qualora il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o dopo che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito all'ammissibilità della domanda stessa.

12. Controlli AMS e Controlli in loco

Il D.M. n. 410739/2023 disciplina le modalità ed i termini per l'esecuzione dei controlli in loco e dei controlli AMS. La norma nazionale è integrata da specifiche disposizioni di AgEA Coordinamento e AgEA Organismo Pagatore.

Il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) disciplinato dall' art.70 del Reg (UE) 2021/2116 e dal Regolamento di Esecuzione n. 2022/1173 è un sistema di monitoraggio automatico delle superfici che, utilizzando i dati di osservazione dei satelliti Sentinel di Copernicus, i dati GIS provenienti dai sistemi territoriali di identificazione delle parcelle agricole e altri dati di valore almeno equivalente, verifica automaticamente in modo continuo e durante tutto l'anno, per mezzo di algoritmi informatici, l'esercizio di un'attività agricola sulle parcelle oggetto di dichiarazioni attraverso un sistema di indicatori.

Con la validazione del fascicolo aziendale e la presentazione della domanda geospaziale si attiva la procedura AMS in modo continuo e sistematico sulle superfici oggetto di aiuto. La procedura AMS restituisce ciclicamente agli Organismi pagatori gli esiti dell'esame per ciascuna parcella agricola sotto forma di "indicatori conclusivi" e "indicatori non conclusivi". Al fine di ridurre il numero di casi monitorati in modo non conclusivo è effettuata un'analisi a cascata dei dati dei satelliti Sentinel e/o di altri tipi di dati di valore almeno equivalente.

L'esito delle verifiche AMS e successivi controlli a cascata, sintetizzato nelle c.d. "bandierine", è comunicato all'agricoltore secondo le modalità stabilite dalle Circolari AgEA n. 68494 del 19 settembre 2023 e n. 76387 del 15/10/2023, nonché dalle Istruzioni Operative n. 93 del 09/10/2023 dell'Organismo pagatore AgEA, alle quali si rimanda.

Le superfici verificate con le procedure previste per il sistema di monitoraggio AMS e controlli a cascata sono sottoposte all'insieme dei controlli amministrativi di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n. 2021/2116, non eseguibili tramite il sistema di monitoraggio stesso.

Dal 1° gennaio 2024, il sistema di monitoraggio delle superfici si applica a tutte le domande di sostegno /pagamento degli Interventi SiGC di Sviluppo Rurale. Per l'anno di domanda 2023, è applicato solo agli Interventi SRB01, SRB02, SRB03.

I controlli in loco sono eseguiti dall'Organismo Pagatore AgEA su un campione rappresentativo degli interventi non assoggettati al sistema AMS o sulle condizioni di ammissibilità (ELCO) non monitorabili; il campione è selezionato nella misura minima del 3% per superficie di territorio associata agli interventi nell'ambito del quale ricadono rispettivamente almeno il 3% delle domande di aiuto FEAGA e domande di pagamento FEASR.

I controlli in loco garantiscono il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'intervento, le condizioni in base alle quali il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi, i requisiti e le norme in materia di condizionalità.

Nell'ambito dei controlli in loco è ammesso, come controllo equivalente, l'utilizzo dei dati desunti dalle banche dati ufficiali. Per l'esecuzione dei controlli in loco, gli Organismi pagatori possono avvalersi delle tecniche di telerilevamento utilizzando immagini satellitari di altissima risoluzione, conformi alle specifiche tecniche definite da AGEA.

13. Impegni e obblighi

Il sostegno è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni previsti dalle presenti disposizioni e/o dai bandi oppure, laddove pertinente, se non sono rispettati altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal PSP.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalità disciplinate dal Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e dalle disposizioni regionali in corso di adozione.

13.1. Durata degli impegni

Il periodo di impegno per il sostegno degli Interventi a superficie e/o a capo è riferito all'anno solare (1° gennaio / 31 dicembre). Gli impegni possono avere durata annuale o pluriennale. Nella tabella che segue è riportata la durata degli impegni definita per ciascun Intervento del CSR Campania:

Intervento	Durata dell'impegno
SRA 01: ACA 01 - Produzione integrata	5 anni
SRA 02: ACA 02 - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua	5 anni
SRA 03: ACA 03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	5 anni
SRA 14: ACA 14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	5 anni
SRA 24: ACA 24 - Pratiche agricoltura di precisione	5 anni
SRA 25: ACA 25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica	5 anni
SRA 27: ACA 27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima	5 anni
SRA 28: Sostegno per mantenimento forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali	5-12 anni

Intervento	Durata dell'impegno
SRA 29: Pagamento per adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	5 anni
SRA 30: Benessere animale	1 anno
SRB 01: Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna	1 anno
SRB 02: Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi	1 anno
SRB 03: Sostegno zone con vincoli specifici	1 anno

Allo scopo di garantire un costante rispetto degli impegni, gli agricoltori che terminano gli impegni assunti con le Misure connesse alla superficie e/o agli animali relative alla programmazione 2014-2022, possono assumere nuovi impegni a valere sugli Interventi della programmazione 2023-2027 senza che vi sia un'interruzione degli impegni assunti sulla programmazione precedente.

Al fine di scongiurare il rischio di doppio finanziamento, il pagamento della prima annualità di impegno (inizio impegno 1° gennaio) può essere ridotto in funzione del periodo rispetto al quale sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione, nella misura indicata nei bandi.

Nel prospetto che segue è riportata la corrispondenza tra gli Interventi inseriti nel CSR 2023-2027 e le Tipologie di Intervento (TI) previste dal PSR 2014-2022.

Intervento 2023-2027	TI 2014-2022
SRA 01: ACA 01 - Produzione integrata	10.1.1
SRA 02: ACA 02 - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua	NP
SRA 03: ACA 03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	10.1.2
SRA 14: ACA 14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	10.1.5
SRA 24: ACA 24 - Pratiche agricoltura di precisione	NP
SRA 25: ACA 25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica	NP
SRA 27: ACA 27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima	15
SRA 28: Sostegno per mantenimento forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali	8.1.1
SRA 29: Pagamento per adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	11.1.1 e 11.2.1
SRA 30: Benessere animale	14.1.1
SRB 01: Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna	13.1.1
SRB 02: Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi	13.2.1
SRB 03: Sostegno zone con vincoli specifici	13.3.1

Fatte salve le cause di forza maggiore, i Beneficiari sono vincolati al mantenimento degli impegni per tutta la durata prevista dai singoli bandi, pena l'applicazione di riduzioni / esclusioni / sanzioni.

Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento; le superfici devono essere suddivise in "a premio" e "non a premio assoggettate comunque all'impegno".

Nel caso degli Interventi pluriennali, gli impegni sono applicabili ad "appezzamenti fissi" o ad "appezzamenti variabili", in base alla tabella successiva. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti variabili, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno.

Intervento	Appezzamenti	
	Fissi	Variabili
SRA 01: ACA 01 - Produzione integrata	X	
SRA 02: ACA 02 - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua		X
SRA 03: ACA 03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	X	X
SRA 14: ACA 14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	NA	NA
SRA 24: ACA 24 - Pratiche agricoltura di precisione	X	X
SRA 25: ACA 25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica	X	
SRA 27: ACA 27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima	X	
SRA 28: Sostegno per mantenimento forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali	X	
SRA 29: Pagamento per adottare e mantenere pratiche di produzione biologica	X	X (*) ²
SRA 30: Benessere animale	NA	NA

13.2. Riduzione della superficie / capi durante il periodo di impegno

Con riferimento agli impegni pluriennali, il beneficiario deve mantenere la quantità di superficie o del numero di capi ammessa nella domanda di sostegno per tutto il periodo di impegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%. Nel caso specifico della SRA 14 – ACA 14 è consentita una riduzione maggiore, come indicato nel bando.

Più in particolare, in caso di riduzione della superficie o dei capi durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

1. Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
2. Se la riduzione tra la quantità di superficie o numero di capi impegnati ammessi inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
3. In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - Le superfici o i capi ridotti sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
 - Le superfici o i capi sono ridotti per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti, in quanto la sua azienda, o parte di essa, è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari

² (*) SRA29: Sono ammessi appezzamenti variabili limitatamente a prati e pascoli di montagna a condizione che la permutazione delle superfici avvenga entro il terzo anno di impegno, per cui le nuove superfici dovranno restare sotto impegno per almeno due annualità.

per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

13.3. Ampliamento / estensione impegni

Nel caso degli impegni pluriennali, è possibile aumentare la superficie o il numero di capi richiesti a premio durante il periodo d'impegno, secondo le modalità stabilite nei bandi. In particolare, i bandi definiscono le condizioni per l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, e le condizioni per le quali l'estensione della superficie determina la "sostituzione dell'impegno originario" del Beneficiario con un nuovo impegno. In questo caso, la durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

13.4. Trasformazione impegni

Nel corso di esecuzione di un impegno pluriennale, è possibile consentire la trasformazione di un impegno assunto ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2115/2021 in un altro impegno, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente;
- b) l'impegno esistente è rafforzato;
- c) il nuovo impegno è incluso in quelli previsti dal PSP e attivati nel complemento regionale.

Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nel bando, a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

13.5. Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito degli Interventi SRA 01, SRA 02, SRA 03, SRA 14, SRA 18, SRA 24, SRA 25, SRA 27, SRA 28 e SRA 29, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi, o di garantire la conformità agli impegni diversi da quelli per i quali sono concessi pagamenti. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, lo stesso può recedere dall'impegno assunto senza obbligo di rimborso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dei suddetti interventi per gli impegni che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

13.6. Cause di forza maggiore

Ai sensi dell'articolo 3, par.1, del Reg. (UE) 2021/2116, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;

- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Per gli interventi che prevedono impegni pluriennali, se un Beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. In relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, non si applicano revoche né sanzioni amministrative.

Per gli altri Interventi, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali non è previsto il rimborso, né parziale né integrale.

Se l'inadempienza derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, e la relativa documentazione probante, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

13.7. Subentro (cambio) del Beneficiario e disciplina della cessione di azienda

Ai sensi dell'art. 3, par. 5, del Reg. (UE) 2022/1173, nel caso in cui un'azienda sia ceduta da un beneficiario a un altro beneficiario, nell'anno in cui è avvenuta la cessione viene presa in considerazione una sola domanda di aiuto per l'azienda in questione.

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda o il suo allevamento a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde alla parte trasferita per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario ad un altro dopo la presentazione di una Domanda di Sostegno / Pagamento, e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta. Inoltre, il sostegno / pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

- il cessionario informa entro 30 giorni solari la competente UOD dell'avvenuta cessione, (chiedendo il pagamento del sostegno nel rispetto delle tempistiche definite da AgEA, previa costituzione / aggiornamento del fascicolo aziendale) e presenta idonea documentazione probante;
- l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione del sostegno.

Dopo che il cessionario ha comunicato al Soggetto Attuatore competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento del sostegno:

- tutti gli obblighi del cedente sono attribuiti al cessionario;
- tutte le operazioni necessarie per la concessione del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione dell'azienda (totale o parziale) sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione.

Fermo restando che il decesso del beneficiario rappresenta una causa di forza maggiore (come specificato nel par. 13.6), è previsto il subentro dell'erede al titolare deceduto in qualità di beneficiario. In tal caso, è condizione necessaria che il soggetto designato come "erede" sia titolare di un fascicolo aziendale. In aggiunta, l'erede deve presentare al Soggetto Attuatore il certificato di morte del beneficiario deceduto, la copia dell'eventuale testamento, nonché la designazione e la delega degli eventuali co-eredi.

Con l'accoglimento dell'istanza da parte del Soggetto Attuatore, l'erede assume tutti i diritti e gli obblighi del titolare deceduto.

Per gli ulteriori dettagli si rimanda alle specifiche disposizioni di AgEA.

14. Altri obblighi

14.1. Condizionalità

Il Reg. (UE) 2021/2115 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità "rafforzata", che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, riportati nell'Allegato III al medesimo regolamento, relativamente ai seguenti settori specifici:

- a) il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi;
- b) la salute pubblica e delle piante;
- c) il benessere degli animali.

Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento del sostegno a valere sugli Interventi a superficie e/o a capo.

L'elenco dei CGO e delle BCAA è contenuto nell'Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115. A livello nazionale, le regole di condizionalità sono disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 147385 del 09 marzo 2023.

A livello regionale, la normativa nazionale è stata recepita dalla Delibera di Giunta Regionale n. 416 del 12 luglio 2023. La deliberazione riporta la normativa regionale rilevante rispetto ai CGO e alle BCAA, precisando gli eventuali impegni specifici previsti dalla stessa; inoltre sono elencati i corpi idrici ed il loro stato ecologico e chimico, le Zone di Protezione Speciale e i SIC (Siti di importanza comunitaria) ricadenti nel territorio regionale.

AgEA, attraverso il SIGC, mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda.

Al beneficiario che non rispetti le regole di condizionalità è applicata una sanzione amministrativa. Ai sensi dell'art. 84 del regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni amministrative si applicano mediante riduzione od esclusione dell'importo totale dei pagamenti, concessi o da concedere al beneficiario interessato, in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso

dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno della constatazione.

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 42/2023, l'Organismo Pagatore determina le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata in base alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione accertata.

Le sanzioni amministrative si applicano esclusivamente qualora l'inosservanza sia imputabile ad atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario, e qualora una o entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte: a) l'inosservanza è connessa all'attività agricola del beneficiario; b) l'inosservanza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 o altre superfici gestite dal beneficiario anche se situate al di fuori del territorio della Regione Campania.

Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa non si applica se non è richiesto alcun sostegno per la zona interessata conformemente agli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) 2021/2115.

14.2. Condizionalità sociale

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 2021/2115, a partire dal 2023 i beneficiari degli Interventi a superficie e/o a capo sono tenuti al rispetto della c.d. "Condizionalità sociale" che prevede il rispetto dei requisiti relativi agli obblighi in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, derivanti dall'attuazione delle Direttive n. 2019/1152/UE, n. 89/391/CEE e n. 2009/104/CE, così come riportato nell'allegato IV del Reg. (UE) 2021/2115. Il Decreto Interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022, definisce le norme relative all'applicazione in ambito nazionale della condizionalità sociale, delinea il flusso di informazioni tra gli enti di controllo e individua le Autorità responsabili dell'applicazione della legislazione sociale e in materia di occupazione, individuate in relazione all'attuazione delle direttive citate.

Qualora risulti che il beneficiario abbia violato i suddetti obblighi, verranno applicate sanzioni amministrative secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs n. 42/2023 e dal D.M. n. 337220 del 28 giugno 2023.

14.3. Ulteriori obblighi del Beneficiario

I singoli bandi disciplinano gli obblighi del Beneficiario in relazione alle specifiche finalità degli interventi. Tutti i Beneficiari degli Interventi sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi descritti nei seguenti paragrafi.

14.3.1. PEC

Ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., l'obbligo di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) è previsto per i seguenti soggetti:

- Pubbliche Amministrazioni;
- Società di capitali e di persone;
- Ditte individuali;
- Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici.

I richiedenti il sostegno sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata dell'impegno. La mancata attivazione della PEC da parte del Beneficiario, il mancato mantenimento in esercizio della stessa, nonché la mancata comunicazione di eventuali variazioni, rappresentano una irreperibilità colpevole del Beneficiario, in quanto su di esso incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.

Infatti, la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge. Il Beneficiario che comunica il proprio indirizzo di PEC con la compilazione della Domanda di Sostegno / Pagamento riceve le comunicazioni esclusivamente all'indirizzo di PEC comunicato.

In ogni caso AgEA disciplinerà con proprie istruzioni le modalità di gestione delle comunicazioni non andate a buon fine.

14.3.2. IBAN

Ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, nell'apposita sezione della Domanda, il codice IBAN. Il Beneficiario ha altresì l'obbligo di indicare ogni eventuale variazione e/o modifica nella intestazione del codice IBAN nella Domanda, nonché nel proprio fascicolo aziendale, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti da ciascun regime di sostegno.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del Beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituisce un motivo ostativo al pagamento.

14.3.3. Controlli e conservazione della documentazione

Il Beneficiario deve collaborare per consentire alle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, nonché fornire ogni documento utile ai fini dell'accertamento e consentire l'accesso al personale ai fini dei controlli.

Si precisa che le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore. Pertanto, nel caso in cui l'agricoltore si rifiuti di consentire l'accesso all'azienda, o non si presenti all'incontro in contraddittorio, senza giustificato motivo la domanda selezionata per il controllo in loco di ammissibilità viene respinta.

Il Beneficiario deve assicurare la conservazione della documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno. Inoltre, il beneficiario è tenuto ad assicurare la conservazione di tutta la documentazione in originale per un periodo di almeno 5 anni anche qualora l'impegno abbia una durata inferiore.

14.3.4. Comunicazione variazioni

Il Beneficiario deve comunicare al Soggetto Attuatore tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale, ogni variazione delle informazioni

e dei dati dichiarati nella Domanda e/o nei relativi allegati, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda (cfr. par. 13.7).

14.3.5. Informazione e pubblicità

Ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del Reg. (UE) 2021/2115 e dell'Allegato III, punto 2 del Reg. (UE) 2022/129, ai beneficiari degli Interventi a superficie e/o a capo non si applicano gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal citato articolo 123 del Reg. (UE) 2021/2115.

15. Pagamenti

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (UE) 2021/2116, i pagamenti sono eseguiti nel periodo compreso tra il 1° dicembre dell'anno di domanda ed il 30 giugno dell'anno civile successivo; anteriormente al 1° dicembre, è possibile versare anticipi fino al 75% dell'importo. Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1508, per l'anno di domanda 2023 possono essere versati anticipi fino all'85 % dell'importo. Gli anticipi, come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 4 agosto 2023 n. 410739, sono erogati in relazione alle domande risultate ammissibili all'esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, tenendo conto delle risultanze delle attività di verifica già svolte sui requisiti non monitorabili, per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

I pagamenti sono effettuati dall'OP AgEA solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità sulle Domande di Sostegno / Pagamento, che comprende, oltre ai controlli amministrativi (inclusi i controlli in ambito SIGC), anche i controlli in loco. I controlli in loco ed i controlli per la verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità sono eseguiti dall'OP AgEA. Nel caso degli anticipi i pagamenti sono effettuati dall'OP AgEA dopo che sono stati eseguiti i controlli amministrativi previsti dal SIGC che è possibile e appropriato eseguire in maniera automatizzata.

Per gli ulteriori dettagli inerenti alla gestione delle Domande di Pagamento, all'autorizzazione al pagamento e al recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda alle specifiche istruzioni dell'OP AgEA.

16. Accesso agli atti e Chiusura del procedimento

16.1. Accesso agli atti e Responsabile del procedimento

Il Beneficiario può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 4 del 21 aprile 2020.

I Responsabili dei procedimenti, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono individuati nei Dirigenti delle UOD della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, competenti al trattamento delle Domande di Sostegno / Pagamento.

I riferimenti dei Dirigenti delle UOD della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania sono disponibili al seguente indirizzo:

- <http://www.regione.campania.it/regione/it/regione/d-g-politiche-agricole-alimentari-e-forestali>

In ogni caso gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, nonché monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN in proprio, in qualità di utenti qualificati, ovvero tramite il CAA al quale è stato conferito il mandato di rappresentanza.

16.2. Chiusura del procedimento

Le Domande di Sostegno sono di competenza dell'Autorità di Gestione Regionale, che ne disciplina la gestione nei bandi e nelle disposizioni attuative. L'AdGR è inoltre responsabile dei controlli amministrativi delle Domande di Sostegno (ricevibilità, ammissibilità e valutazione), ad eccezione dei controlli SIGC. Con apposita convenzione la Regione delega ad AgEA i controlli amministrativi automatizzati.

Per quanto riguarda le Domande di Pagamento, la funzione di "controllo ed autorizzazione al pagamento" è di competenza dell'OP AgEA. A seguito della suddetta convenzione, AgEA delega all'AdGR le seguenti funzioni:

- Controlli amministrativi sulle Domande di Pagamento ad eccezione dei controlli SIGC;
- Partecipazione al procedimento, risoluzione anomalie ed istruttorie errori palesi;
- Riesame Domande di Pagamento;
- Autorizzazione al pagamento;
- Chiusura del procedimento amministrativo e comunicazione al beneficiario (escluse le aziende liquidate totalmente da AgEA e le domande liquidate a seguito di istruttoria automatizzata);
- Istruttoria dei debiti derivanti da irregolarità.

Pertanto, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., la Regione è responsabile del procedimento aperto a seguito della presentazione della Domanda di Sostegno, che si chiude, in caso di esito negativo, con la comunicazione a cura del Dirigente del Soggetto Attuatore territorialmente competente dell'esito dell'istruttoria (non ricevibilità / non ammissibilità / non finanziabilità). Atteso che la Regione Campania ha ritenuto di non differenziare le Domande di Sostegno da quelle di Pagamento, prevedendo la presentazione di una unica Domanda di Sostegno / Pagamento (relativa alla prima annualità per le misure pluriennali e a ciascun anno per le misure annuali), in caso di esito positivo dell'istruttoria del sostegno, la Domanda passa alla successiva fase dell'istruttoria del pagamento. Nel caso delle misure pluriennali, per le annualità successive alla prima, il beneficiario presenta annualmente una Domanda di Pagamento per conferma impegni.

Ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., l'OP AgEA, responsabile del procedimento di liquidazione, aperto a seguito della Domanda di Pagamento, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo, viene effettuata attraverso apposite funzionalità presenti sul SIAN secondo le indicazioni dell'OP AgEA

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – cioè senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

In ogni caso, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità, di trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni, la Regione provvede periodicamente alla

pubblicazione degli elenchi dei beneficiari delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito internet istituzionale della Regione.

17. Ricorsi e reclami

Nell’ambito dei reclami vanno annoverate le eventuali istanze di riesame avanzate dai beneficiari. Nell’ambito dei ricorsi vengono invece ricompresi i mezzi di impugnazione a disposizione del richiedente, con ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario.

17.1. Istanza di riesame

Al sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, così come introdotto dalla Legge n. 15/2005 e come modificato dalla Legge n. 180/2011 e dalla Legge n. 120/2020, l’ufficio regionale competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all’istante i motivi che ostano all’accoglimento parziale o totale della domanda stessa, anche attraverso l’apposita funzionalità del SIAN. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’istante ha il diritto di fare pervenire le proprie osservazioni all’ufficio regionale competente, eventualmente corredate da documenti.

Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella notifica di esito negativo del riesame comunicata dall’ufficio regionale territorialmente competente o da AgEA; rispetto a tale notifica il richiedente ha la possibilità di impugnare l’atto direttamente attraverso i mezzi del ricorso al TAR o, in alternativa, al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Inoltre, in caso di capienza finanziaria insufficiente, qualora si ricorra alla predisposizione della graduatoria, gli interessati possono fare pervenire istanza di riesame della propria posizione in graduatoria entro il termine di dieci giorni solari, che decorre dalla data di pubblicazione della Graduatoria provvisoria sul BURC.

17.2. Ricorso giurisdizionale

Il richiedente, avverso l’atto che adotta la Graduatoria definitiva, ovvero avverso l’atto definitivo di diniego per irricevibilità / inammissibilità, può sempre esperire ricorso al TAR, entro il termine di 60 giorni solari dalla comunicazione, pubblicazione o piena conoscenza dell’atto che si vuole impugnare.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la fase relativa alla legittimità della procedura ad evidenza pubblica; ne discende che, con i rimedi fin qui esaminati, andranno esperite le impugnazioni per contestazioni relative al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della Domanda di Sostegno.

Con la conclusione del procedimento amministrativo, aperto a seguito della domanda di sostegno ricevuta, si entra nella fase relativa alla esecuzione del rapporto negoziale. Pertanto, tutte le controversie e impugnazioni che dovessero sorgere successivamente, aventi ad oggetto esclusioni e/o riduzioni, appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il foro competente è determinato in funzione della sede del Soggetto Attuatore competente e, comunque, secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

17.3. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Avverso l'atto di adozione della Graduatoria definitiva, ovvero avverso l'atto definitivo di diniego per irricevibilità / inammissibilità, in alternativa al ricorso al TAR, è sempre esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; che si propone nel termine di 120 giorni solari dalla data di notifica, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Il ricorso viene presentato secondo quanto disposto dagli artt. 8 e successivi del D.P.R. 1199/71 e ss.mm.ii., e viene deciso su parere vincolante del Consiglio di Stato.

18. Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 e 14 del GDPR

I dati forniti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR).

Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali. Per l'informativa sul trattamento dei dati personali dell'OP AgEA, si rimanda a quanto riportato dalle Istruzioni Operative dell'OP stesso.

L'Informativa per il trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 è disponibile sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura, al seguente indirizzo:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_psr.html